



Città di Antrodoco

Provincia di Rieti

Corso Roma, 15 – 02013 Antrodoco

Prot. N. 5245 DEL 04.06.2018

ORIGINALE POLIZIA MUNICIPALE

N° 53 DEL 01-06-2018

-OGGETTO: Misure di prevenzione incendi linee ferroviarie.

IL SINDACO

Dato atto dell'approssimarsi della stagione estiva;

Visto l'art. 38, 48, 52, 55 e 63 del D.P.R. n. 753 dell' 11.7.1980;

Visto il D.Lgs 18-8-2000, n. 267;

Visto l'art. 65 della L.R. Lazio n. 39/2002 che sancisce "In attesa dell'adozione del piano di cui all'articolo 64, il periodo a rischio di incendi boschivi è considerato quello compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre";

ORDINA

Ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, durante tutto il periodo a rischio di incendi boschivi (15 giugno – 30 settembre), di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile ed inoltre, di circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

La violazione alla presente ordinanza, salvo diversa disposizione di legge, sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis comma 1, 1 bis e 2 del D.Lgs.vo 267/2000 con conseguente emissione di atto amministrativo a

tutela della pubblica e privata incolumità a carico del trasgressore ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.vo n. 267/2000.

IL SINDACO
(Ing. Alberto Guerrieri)

